

PARERE

SUL BILANCIO DELLA SOCIETA’

“RUZZO RETI SPA”

BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019

Dr. Valerio Dell'Olio





PARERE

SUL BILANCIO DELLA SOCIETA' "RUZZO RETI SPA" BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dell'Olio Valerio, nato ad Avezzano (AQ) il 20 Dicembre 1963, C.F.: DLLVLR63T20A515W iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Avezzano e della Marsica al nr. 61/A, con studio in Avezzano (AQ) Via Vittorio Veneto N. 38, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al nr. 62922 comunicato con l'elenco integrativo allegato al Decreto Ministero di Grazia e Giustizia del 26/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 bis, IV serie, del 28/04/1995, con determina del Direttore Generale dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) Abruzzo nr.20 del 24/06/2020, ha ricevuto incarico fiduciario di attività di supporto specialistico per il controllo del bilancio di esercizio 2019 della società in intestazione.

2. FINALITA' DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione ha come finalità la rimessione di un parere, in favore dell'ERSI Abruzzo, coerentemente con l'incarico ricevuto, sul Bilancio della società "RUZZO RETI SPA" relativo all'esercizio chiusosi il 31.12.2019

3. SOCIETA'

La società il cui bilancio, unitamente alla ulteriore documentazione di corredo, è oggetto di analisi è la "RUZZO RETI SPA" con sede in Teramo, in via Nicola dati n.18, capitale sociale 100.112.012 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di L'Aquila al nr. 01522960671, R.E.A. n. TE-131266.

4. INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILIZZATI

L'analisi è fondata sulle informazioni desumibili dai documenti di seguito elencati:

- Bilancio di Esercizio 2019;
- Relazione sulla gestione (contenente strumenti integrativi di governo societario ex art. (ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. 175/2016);
- Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27/01/2010 n.39;
- Relazione del Collegio Sindacale.

5. LAVORO CONDOTTO

Coerentemente con l'incarico ricevuto, lo scrivente ha provveduto ad analizzare i dati contenuti e le informazioni desumibili dalla documentazione messa a disposizione; in relazione a ciò ha espresso il parere che segue.

6. PARERE

Premessa

Per economia di trattazione si omette il trattamento della problematica dei beni cd. Ex Casmez che sono già stati oggetto di rilievo nei precedenti pareri per i quali, non risultando essere intervenute modificazioni rispetto alla situazione in precedenza evidenziate, si può rimandare agli stessi.

Ciò premesso, relativamente alla documentazione posta all'esame dello scrivente e, in particolare, al contenuto del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 si può osservare quanto segue:


Sul contenuto della relazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale nelle conclusioni del suo giudizio "ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 così come è stato redatto", tuttavia evidenzia nella propria relazione una serie di criticità che meritano di essere opportunamente valutate ed approfondite anche, e soprattutto, in considerazione dello scenario economico che si è andato a delineare con l'emergenza covid-19.

Nel paragrafo "conoscenza della società" emerge che nel corso dell'anno 2019 si è approvata una nuova struttura che ha portato il CDA, in data 29.03, a ratificare i provvedimenti del Direttore Generale attuativi del Modello Organizzativo.

Il Collegio fa rilevare come il modello (che prevede il ripristino della figura del Direttore Generale, l'individuazione di tre direzioni con al vertice due dirigenti e un quadro con funzioni dirigenziali"), ha comportato un aumento del costo del personale da cui la raccomandazione di monitorare tale voce ".. in modo da garantire l'adeguatezza e l'efficienza di tutte le aree e funzioni aziendali, l'aderenza al piano industriale ed il rispetto dei limiti di legge".

Lo stesso organo sociale, nel prendere atto dell'intervento del management, nella prima parte del 2020 al fine di ridurre i costi sulla voce "reperibilità" e sugli "straordinari", esprime preoccupazione sulla dinamica di costi "variabili" raccomandando un puntuale e costante riscontro e monitoraggio di tale spesa.



Si tenga conto che il Collegio Sindacale ha tra i propri compiti/doveri quello di dare atto che le operazioni economiche e finanziarie più rilevanti siano realizzate nel rispetto dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria.

In altre parole, i Sindaci devono rilevare che l'organo di amministrazione sia consapevole della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute e che le scelte gestionali intraprese siano ispirate al principio della corretta informazione, ragionevolezza, congruenza e compatibilità con le risorse ed il patrimonio di cui la società dispone.

Per monitorare quanto sopra è opportuno che gli stessi prendano in esame l'assetto organizzativo della società nonché l'adeguatezza e il funzionamento del sistema amministrativo-contabile.

Nel paragrafo "attività di vigilanza" il Collegio definisce come "perfettibili" i sistemi di funzionamento del sistema amministrativo-contabile sotto il profilo dell'aggiornamento degli accadimenti aziendali (segnalazione che era già stata rilevata nei precedenti esercizi).

Tale funzione appare ancor più importante e necessaria alla luce della repentina e prevedibile evoluzione che potrebbe avere la gestione nel prossimo futuro sotto il profilo degli equilibri economico-finanziari (a causa dall'emergenza covid-19).

Il concetto viene evidenziato anche nel paragrafo riguardante le "osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione" dove viene esplicitamente ribadito che "si ritiene opportuno tenere in debita considerazione... il probabile impatto che l'emergenza sanitaria globale potrebbe riflettere sul bilancio 2020.... i cui effetti potrebbero impattare sulla già non rosea situazione finanziaria".

Quindi, alla luce di tutto quanto sopra, non possono che essere del tutto condivise le raccomandazioni del Collegio relativamente:

- al continuo e costante monitoraggio della situazione finanziaria con l'implementazione di idonei indicatori che segnalino immediatamente criticità ulteriori da un punto di vista economico e finanziario;
- alla predisposizione e previsione di opportuni piani (anche di medio e lungo periodo) contenenti azioni correttive che si dovessero rendere necessarie in caso di aggravamento delle condizioni generali;
- alla implementazione di efficaci e significativi sistemi di misurazione delle performance aziendali.

Tale impostazione, tra l'altro, è corroborata ed in linea con quanto previsto dal "Nuovo codice sulla crisi d'impresa" di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" la cui entrata

in vigore, pur essendo stata posticipata al 1 settembre 2021 a causa dell'emergenza covid-19, tuttavia necessità sin da ora di un cambio di mentalità da parte delle imprese (anche a partecipazione pubblica) che porti ad implementare strumenti di controllo idonei a prevenire l'insolvenza (artt.12, 13 e 14 del D.Lgs. 14/2019)¹ che vanno ad aggiungersi ai



¹ Art. 12 del D. Lgs.14/2019 – nozione, effetti e ambito di applicazione:

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti.
5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:
 - a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
 - b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
 - c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
 - d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
 - e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
 - f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - h) i fondi pensione;
 - i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

Art. 13 del D. Lgs.14/2019 – indicatori della crisi:

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento allo start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Art. 14 del D. Lgs.14/2019 – obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari:

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.

meccanismi di “alert” con obbligo di segnalazione agli organi societari già previsti dall’art.6 del D. Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (art. 6 D.lgs 175/2016)² essendo ormai pacifico che anche tali società possono utilizzare norme separate, ma non difformi da quelle delle società a partecipazione privata, senza però essere escluse dalle nuove norme più generali relative alla crisi d’impresa e all’insolvenza.

Per quanto attiene al paragrafo “risultato dell’esercizio sociale” il Collegio dà evidenza della presenza di importanti tensioni di natura finanziaria pur rilevando in senso dinamico un miglioramento rispetto all’esercizio scorso.

Vengono infatti sottolineati valori negativi per gli indici di solvibilità finanziaria ed una posizione finanziaria netta con un’insufficienza delle disponibilità liquide e delle disponibilità a coprire l’indebitamento finanziario.

Sono altresì del tutto condivisibili le criticità espresse circa la situazione finanziaria ed in proiezione le stesse non possono che destare forte allarme e preoccupazione in considerazione dell’assunto, pressoché certo, che i flussi in entrata per la riscossione dei crediti, già in forte difficoltà, nel corso del 2020 declineranno verso il basso a causa delle cresciute difficoltà finanziarie dell’utenza.

Da un punto di vista più squisitamente economico viene dato atto che il “risultato economico” dell’esercizio 2019 risulta essere positivo per euro 1.071.470 mentre il “risultato della gestione caratteristica” dell’azienda (Valore della produzione – Costi della produzione) è pari euro 3.840.885; tali risultati vanno valutati ed interpretati alla luce di una

3. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

² Art. dell’art. 6 del D.Lgs.175/2016 - principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico:

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4.

rilevante sopravvenienza attiva relativa alle utenze del cosiddetto “cratere sismico “ (tale circostanza viene evidenziata dal Collegio non specificando l'importo delle sopra citate sopravvenienze; a pagina 35/36 del bilancio di esercizio le sopravvenienze attive sono iscritte per euro 1.692.255 (in A.5 tra “gli altri ricavi e proventi”) e nella descrizione ci si limita a dire che “la voce sopravvenienze attive è principalmente costituita dalla sopravvenuta insussistenza di alcuni debiti verso fornitori e verso altri soggetti”. Probabilmente il Collegio si riferisce alla voce “ricavi da servizio idrico di anni precedenti” (in A.1 tra i “ricavi delle vendite e prestazioni”) dove è iscritta la somma di euro 3.597.536 relativi a consumi da fatturare per l'anno 2018 che verrà corrisposto dalla CSEA nell'anno 2021 al netto degli anticipi corrisposti (vedi pag. 8 della relazione sulla gestione). Tale punto sarà ripreso più avanti nello specifico nella parte riguardante il bilancio di esercizio.

Sul contenuto della relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio (organo di revisione contrabile)

La società di revisione contabile (Ria Grant Thornton spa) esprime il seguente giudizio positivo sul bilancio di esercizio che “.. fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”... “avendo acquisito elementi probanti sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio”.

Di particolare rilevanza è quanto riportato ed evidenziato nel paragrafo “richiamo d'informativa” che recita testualmente: “Richiamiamo l'attenzione su quanto più diffusamente descritto dagli amministratori nella relazione sulla gestione e/o nota integrativa: il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Ruzzo Reti spa, redatto in ipotesi di continuità aziendale, evidenzia un patrimonio netto di K/€ 119.413 comprensivo di un utile di esercizio di K/€ 1.071. L'utile consuntivato è significativamente influenzato dalla contabilizzazione di ricavi dell'esercizio 2018 relativi a forniture i “Agevolazione Sisma” per K/€ 3.598, rilevati con l'utilizzo del nuovo sistema CRM per la fatturazione delle utenze e per i quali è ancora in corso il processo della loro definitiva validazione fino al 31 dicembre 2019. In assenza di tale componente straordinaria di ricavo, il bilancio avrebbe riflesso un perdita di esercizio, determinata dall'aumento dei “costi della produzione”, non in linea con le ipotesi formulate nel Piano Industriale 2019-2021 approvato in data 11 giugno 2019, e nonostante l'intervenuto aumento tariffario deliberato

nel mese di giugno 2019 (Ticsi). Permane, inoltre, uno squilibrio del capitale circolante netto per K/€ 8.700, nonostante la società abbia raggiunto nell'esercizio 2019 accordi diretti a rateizzare in un periodo quinquennale un significativo debito nei confronti di alcuni Comuni soci. A tale riguardo si segnala che, a causa della situazione di tensione finanziaria descritta dagli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020 la società non ha potuto sino ad oggi adempiere al pagamento della terza rata degli accordi".

Si tenga conto che già nella precedente relazione relativa all'esercizio 2018 e sempre nel paragrafo "richiamo d'informativa" si erano già evidenziate analoghe criticità (risultato di K/€ 107, significativamente influenzato componenti straordinarie per K/€ 1.719, un patrimonio netto di K/€ 118.842 ed uno squilibrio del capitale circolante netto di K/€ 9.547) che avevano portato gli amministratori ad approvare proprio il citato piano industriale (in data 11 giugno 2019) che avrebbe dovuto, tramite una ristrutturazione di operatività aziendale, agire sul contenimento dei costi e sul recupero dei crediti verso l'utenza.

Alla luce dello scenario sopra descritto, l'organo di revisione contabile proseguendo e ribadendo quanto evidenziato nella relazione dell'esercizio 2018, rileva che anche nell'immediato futuro "... la continuità aziendale dovrà essere garantita i) dal buon fine delle azioni indirizzate alla ristrutturazione dei costi aziendali ed al recupero della significativa posizione creditoria che sono state indirizzate dagli amministratori per riequilibrare la situazione economico-finanziaria della società e ii) dal supporto del sistema bancario mediante la conferma degli affidamenti che, al momento, assicurano l'operatività".

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto descritto dagli amministratori nella nota integrativa in merito alla circostanza che la società, dopo aver svalutato nell'esercizio 2019 per K/€ 751 il credito relativo al "progetto di potenziamento dell'Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso - lato Teramo" ha iniziato un percorso tecnico volto alla definizione della posizione creditoria vantata verso la Regione Abruzzo per il predetto progetto di potenziamento, affidando ad un qualificato professionista esterno, esperto in materia di lavori pubblici, l'incarico di redigere un nuovo certificato di collaudo.

Quindi l'Organismo lancia un forte segnale di allarme sul delicato tema della "continuità aziendale" che si sostanzia nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, mentre non ritiene di dover formulare rilievi sui "fatti di rilievo avvenuti dopo



la chiusura dell'esercizio" con particolare riferimento agli effetti sull'attività della società derivanti dall'emergenza del covid-19 e dai provvedimenti legislativi a carattere di urgenza assunti dal Governo per il relativo contenimento.



Sul bilancio d'esercizio 2019 e sul contenuto della relazione della gestione

Stato Patrimoniale

L'attivo dello S.P. della società (impieghi) ammonta ad euro 256.818.162 è composto per il 68,11% da immobilizzazioni (pari ad euro 174.931.472) e per il restante 31,89 % da attivo circolante e dai ratei e risconti (pari ad euro 81.886.690); quindi l'indice di elasticità degli impieghi è pari al 18,72% (attivo corrente/capitale investito) a fronte di un indice di rigidità pari al 81,28% (attivo immobilizzato/capitale investito).

Dal lato delle fonti di finanziamento, il patrimonio netto rappresenta il 46,69% (indice di autonomia finanziaria) a fronte del 53,31% delle passività (indice di dipendenza finanziaria). Quello che emerge con evidenza è la fisiologica, ed ormai endemica, situazione di squilibrio del capitale circolante netto (attivo corrente – passivo corrente - euro 8.700.094) che sembrerebbe in miglioramento rispetto all'anno precedente (- euro 14.638.696) ma che tuttavia è influenzata dalla circostanza (come dagli stessi amministratori sottolineato) che i debiti verso i Comuni per accordi di rateizzazione dei debiti stipulati nel 2019 tramite l'Ente d'Ambito sono stati riclassificati nei debiti medio/lungo termine "... e ciò ha comportato un'attenuazione della succitata negatività del capitale circolante netto.." che altrimenti sarebbe stata ancora più marcata.

La tensione finanziaria, infatti, non ha consentito alla società di pagare la terza rata scaduta al 31.03.2020 prevista nei suddetti accordi e, quindi, la situazione permane alquanto critica e non può che destare forti preoccupazione.

Gli stessi amministratori, nella relazione sulla gestione, sottolineano una fisiologica debolezza nel capitale circolante netto ed al fine di "... meglio definire azioni tese al graduale riequilibrio del capitale circolante netto..... hanno approvato in data 11.06.2019 il Piano Industriale 2019-2011... che si basa, fundamentalmente, sulle previsioni di incremento delle tariffe del servizio idrico integrato definitivamente approvate su una previsione di attività del recupero crediti", proseguendo tuttavia che "... i debiti verso fornitori al 31.12.2019 sono aumentati di circa 6,0 mln, a causa del sostenimento nell'esercizio, di maggiori costi della produzione, non in linea con le ipotesi formulate nel piano 2019-2021 approvato in data 11.06.2019, costi per la maggior parte non prevedibili e legati all'emergenza Gran Sasso."

Su questo aspetto, oltre a rimandare a quanto già detto e correttamente osservato dall'organismo di revisione del bilancio, va valutata la situazione relativa ai "crediti commerciali" che rappresentano una componente fondamentale dell'attivo circolante e può incidere notevolmente sulla situazione finanziaria della società.

I crediti commerciali sono dettagliati nella nota integrativa e vengono sintetizzati nel seguente prospetto:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variatione
Crediti verso utenti Servizio Integrato	34.979.810	42.504.901	(7.525.091)
Fatture da emettere a utenti e altri clienti	13.455.611	1.701.900	11.753.711
Crediti verso altri clienti	5.405.466	4.820.568	584.898
Altri crediti verso utenti per Energia e Wi-Fi	393.855	400.395	(6.540)
Crediti per fatture da emettere cratera	1.378.816	0	1.378.816
Fondo svalutazione crediti specifico	(4.731.771)	0	(4.731.771)
Fondo svalutazione crediti	(9.731.322)	(11.130.225)	1.398.903
Totale	41.150.465	38.297.539	2.852.926
<i>di cui entro l'anno successivo</i>	<i>39.771.649</i>	<i>38.297.539</i>	<i>1.474.110</i>
<i>di cui oltre l'anno successivo</i>	<i>1.378.816</i>	<i>0</i>	<i>1.378.816</i>

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, essi sono stati genericamente richiamati a pagina 8, 10 e più nello specifico a pagina 13,14 e 15 della nota integrativa (per la valutazione dei crediti vedasi principio contabile OIC 15³ e art. 2426 comma 1 n.8)

Nello stesso paragrafo viene specificato che "a fronte di crediti verso gli utenti è iscritto un fondo svalutazione generico di euro 9.731.322 per tenere conto dell'inesigibilità degli stessi; quest'ultimo si è ridotto di euro 1.398.903 in quanto sono stati cancellati crediti verso utenti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali. Inoltre, è stato iscritto un fondo svalutazione crediti specifico di euro 4.731.771, per i crediti d'importo inferiore a euro 2.500. Si fa presente che i crediti per "fatture da emettere", pari ad euro 13.455.611,

³ Principio contabile OIC 15: la rilevazione dei crediti

Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto un nuovo metodo per valutare i crediti iscritti per la prima volta nel bilancio delle imprese che si attengono alla forma ordinaria, cioè il criterio del costo ammortizzato.

L'intervento normativo, ha di fatto modificato l'articolo 2426 comma 1 n.8 del codice civile, per cui: "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".

L'Oic 15 suggerisce che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se sono a breve scadenza (entro l'anno), o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Il criterio del costo ammortizzato è un metodo con cui:

la rilevazione iniziale di un'attività viene modificata nel tempo per ammortizzare, con un criterio sistematico e finanziario, gli oneri e i proventi iniziali sostenuti. In altre parole, questo metodo permette di spalmare nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore di rimborso di tale attività, attraverso l'utilizzo di un tasso di interesse interno di rendimento, che tiene conto dei flussi finanziari generati dall'attività.

Il principio contabile OIC 15 spiega che un credito può essere iscritto in bilancio utilizzando il criterio del costo ammortizzato, sia una presenza che in assenza di attualizzazione.

Nel primo caso, l'articolo 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del fattore temporale nella valutazione dei crediti.

In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con il tasso di interesse di mercato.

comprendono principalmente la fatturazione dei consumi agli utenti per il 4 trimestre, avvenuta a gennaio 2020. Nei “crediti verso clienti” è compreso un credito verso la società A.C.A. spa di euro 4.877.133 di cui euro 733.007 per fatture da emettere per le forniture di acqua, i “crediti per fatture da emettere crateri” si riferiscono alla fatturazione dei consumi verso gli utenti ricompresi nel cosiddetto “cratere sismico”, per la quota maturata successivamente al mese di agosto 2019, a carico degli utenti stessi.”

Quello che emerge con tutta evidenza è che l’ammontare complessivo dei “crediti verso clienti” continua a crescere non mostrando alcuna inversione di tendenza passando da euro 38.297.539 nel 2018 ad euro 41.150.465 nel 2019 con un incremento di euro 2.852.926.

Se si rapporta il credito complessivo dei crediti verso clienti al fatturato annuo o ai ricavi delle vendite e prestazioni x 360 (rotazione dei crediti v/clienti) si ottiene un indice pari a circa 300 e cioè significa che società impiega mediamente circa 10 mesi per riscuotere i propri crediti.

Un'altra informazione che sarebbe importante acquisire è quella sull’anzianità dei crediti commerciali (cosiddetta “ageing analysis”) tramite un report che potrebbe consentire di monitorare l’assorbimento, la generazione dei flussi di cassa relativamente al credito e soprattutto dare indicazioni circa la corretta “esigibilità” per la valutazione del “quantum” da iscrivere in bilancio.

Sul fronte dei debiti, essi al 31.12.2019 ammontano complessivamente ad euro 114.012.202:

D) DEBITI	31/12/2019	31/12/2018
4) Debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.334.786	4.874.402
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.300.118	7.251.449
6) Acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.574.222	7.280.757
7) Debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.338.334	25.896.111
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.859.349	2.295.407
11) Debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.007	65.007

	31/12/2019	31/12/2018
esigibili oltre l'esercizio successivo	601.818	778.320
12) Debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	492.849	1.492.241
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	717.369	986.109
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.085.518	23.076.390
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.642.832	23.662.839
Totale debiti (D)	114.012.202	97.759.032

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, essi sono stati genericamente richiamati a pagina 8,10 e più nello specifico a pagina 15 e 16 della nota integrativa (per la valutazione dei debiti vedasi principio contabile OIC 19⁴ e art. 2426 comma 1 n.8).

Dalla visione generale degli stessi, oltre a confermarsi quanto detto nei paragrafi precedenti circa l'evidente supporto e sostegno degli istituti di credito per assicurare la stessa continuità aziendale (i cui debiti ammontano ad euro 14.634.904 di cui euro 8.334.786 entro i 12 mesi e di questi euro 5.918.376 per scoperti di conto corrente) si evidenziano debiti nei confronti

4 Principio contabile OIC 19: la rilevazione dei debiti

I Debiti sono definiti dall'OIC 19 passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita.

Questa voce, quindi, comprende tutte le passività non estinte che l'azienda ha nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.

I principi contabili richiedono di classificare i debiti in base della natura (o all'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria, ribadendo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile che richiede, inoltre, la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale.

Per quanto concerne la rilevazione iniziale degli stessi, il principio OIC 19 ricalca sostanzialmente quanto previsto per i Crediti.

Essi vengono inizialmente rilevati per competenza: se sorgono dall'acquisto di beni, il momento di competenza è quello in cui il processo produttivo relativo ad essi è stato completato e si è verificato il passaggio di proprietà sostanziale del bene a cui si riferiscono, inteso come trasferimento dei rischi e dei benefici legati ad esso.

Per i debiti generati da prestazioni di servizi, il momento di rilevazione sarà quello in cui il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione effettuata.

Per la valutazione iniziale, inoltre, è opportuno valutare la natura del debito:

i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi, sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali, che di norma avviene nel momento di erogazione del finanziamento;

i prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione;

debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.

per i debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Così come per la valutazione dei Crediti, anche i Debiti iscritti nei bilanci redatti in forma ordinaria, vengono valutati, qualora tale metodo sia rilevante per una rappresentazione veritiera e corretta, con il metodo del costo ammortizzato.

Il criterio del costo ammortizzato è un metodo con cui la rilevazione iniziale di una passività viene modificata nel tempo per ammortizzare, con un criterio sistematico e finanziario, gli oneri e i proventi iniziali sostenuti. La parte conclusiva dell'OIC 19, è dedicata ai casi di eliminazione di un debito dalla contabilità. La regola generale prevede di eliminare un debito quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

Ma esistono fattispecie particolari. Ad esempio, se un debito viene sostituito da un nuovo debito nei confronti della medesima controparte, l'eliminazione può avvenire solo se, in termini contrattuali, il debito originario differisce in maniera sostanziale dal debito emesso.

Quando invece accade di rinegoziare un debito per motivi di difficoltà finanziaria del debitore, apportando di fatto una modifica sostanziale in termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito. Il nuovo debito seguirà le regole di iscrizione previste per il debito precedente che è stato cancellato (costo ammortizzato e soggetto ad attualizzazione).

La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi e negli oneri finanziari, e i costi di transazione sono rilevati in conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.

dei fornitori per euro 35.197.683 (di cui 31.338.334 entro 12 l'esercizio successivo), debiti tributari e previdenziali per complessivi euro 1.210.218 (rispettivamente di euro 492.849 e di euro 717.369) ed altri debiti per euro 54.728.350 (di cui euro 14.085.518 entro l'esercizio successivo) tra cui si riscontrano i "debiti verso Ente d'Ambito per canoni maturati" per euro 18.865.072 (per spese di funzionamento e per i mutui sottoscritti dai Comuni) valutati con il criterio del costo ammortizzato attualizzando i flussi di cassa negativi con l'applicazione del tasso d'interesse effettivo del 3%, i "debiti verso la Regione Abruzzo" relativi a contributi ricevuti per la realizzazione, in qualità di stazione appaltante, di opere ed infrastrutture (per euro 18.267.867 a fronte dei quali sono iscritti, per gli stessi progetti di euro 21.675.061), i "debiti verso la provincia di Teramo per multe" per euro 2.218.123 per violazioni ambientali accertate per gli anni dal 2005 al 2018 che comportano un versamento mensile di euro 47.000 fino al 31.12.2023, i "debiti verso Sorit spa per anticipi fatture" per euro 2.200.375 riguardante le somme anticipate dalla suddetta concessionaria del servizio di riscossione di utenti morosi ancora non recuperati, i "debiti verso CSEA per anticipazioni" per euro 5.824.595 per somme ricevute a fronte degli importi già fatturati o ancora da fatturare agli utenti ricompresi nel cosiddetto "cratere sismico" e altri.

Dalla comparazione dei suddetti dati con l'anno precedente, emerge con tutta evidenza il preoccupante aumento dell'esposizione dei debiti bancari con un incremento dei saldi passivi di conto corrente per euro 3.497.548:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Unicredit	1.593.127	1.500.139	92.988
Banca Nazionale del Lavoro	3.081.034	794.682	2.286.352
Banca Tercas	980.813	126.007	854.806
Banche c/interessi da liquidare	263.402	0	263.402
Totale	5.918.376	2.420.828	3.497.548

Tale incremento risulta compensato solo parzialmente dalla diminuzione dei debiti per mutui/finanziamenti per euro 988.495 dovuti a rate pagate:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Mutuo Banca Tercas S.p.A.	6.916.964	7.484.559	(567.595)
di cui entro l'anno successivo	616.846	567.595	49.251
Finanziamento Unicredit sc. 30/09/2020	299.564	720.464	(420.900)
di cui entro l'anno successivo	299.564	385.979	(86.415)
Finanziamento Unicredit sc. 31/05/2020	1.500.000	1.500.000	0
di cui entro l'anno successivo	1.500.000	1.500.000	0
Totale	8.716.528	9.705.023	(988.495)

Altrettanto dicasi per i “debiti verso fornitori” che registrano un aumento di euro 6.906.165.

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti verso fornitori per fatture ricevute	28.129.390	23.555.182	4.574.208
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	7.068.293	4.736.336	2.331.957
Totale	35.197.683	28.291.518	6.906.165

e per la voce “altri debiti” aumentata complessivamente di euro 7.989.121 (seppur diminuita di euro 8.990.872 nella parte “entro l’esercizio”)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti verso Regione potenziamento acquedotto	5.104.787	5.104.787	0
Debiti verso Regione Abruzzo per progetti Fas	11.286.680	5.889.772	5.396.908
Debiti verso regione progetto Masterplan	1.876.400	0	1.876.400
Debiti v/enti per progetti affidati dalla Regione in qualità di stazione appaltante	18.267.867	10.994.559	7.273.308
<i>di cui oltre l'anno successivo</i>	<i>13.163.080</i>	<i>10.994.559</i>	<i>2.168.521</i>
Debiti verso Ente d'Ambito per canoni maturati	18.865.072	19.143.777	(278.705)
Debiti verso Provincia di Teramo per multe	2.218.123	2.330.122	(111.999)
Debiti verso dipendenti per competenze maturate	1.348.213	1.392.974	(44.761)
Debiti per ferie maturate e non godute	999.385	910.653	88.732

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti verso Sorit per anticipi fatture	2.200.375	2.841.585	(641.210)
Debiti verso Agenzia Entrate-Riscossione	2.074.767	2.476.859	(402.092)
Debiti verso CSEA per anticipazioni	5.824.595	3.867.032	1.957.563
Altri debiti	2.929.953	2.781.668	148.285
Totale altri debiti	36.460.483	35.744.670	715.813
<i>di cui oltre l'anno successivo</i>	<i>27.479.752</i>	<i>12.668.280</i>	<i>14.811.472</i>
Totale	54.728.350	46.739.229	7.989.121
<i>di cui entro l'anno successivo</i>	<i>14.085.518</i>	<i>23.076.390</i>	<i>(8.990.872)</i>
<i>di cui oltre l'anno successivo</i>	<i>40.642.832</i>	<i>23.662.839</i>	<i>16.979.993</i>

Conto Economico

Come esplicitato nei paragrafi precedenti il risultato economico dell’esercizio 2019 risulta essere positivo per euro 1.071.470 e consegue ad un risultato della gestione caratteristica dell’azienda (Valore della produzione – Costi della produzione) pari euro 3.840.885.

Tali risultato, dal lato del “valore della produzione” risulta influenzato e deve essere valutato alla luce di una rilevante posta di ricavo relativa alle utenze del cosiddetto “cratere sismico”; infatti nella voce “ricavi da servizio idrico di anni precedenti” (in A.1 tra i “ricavi delle vendite e prestazioni”) è iscritta la somma di euro 3.979.866 relativi a consumi da fatturare e determinati grazie all’introduzione del nuovo sistema CRM per la fatturazione delle utenze

(di cui euro 3.597.536 per l'anno 2018 relativi agli utenti del cosiddetto "cratere sismico", importo che verrà pagato dalla CSEA nell'anno 2021 al netto degli anticipi corrisposti).

	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della Produzione		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.062.561	40.663.825
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	803.992	901.139
5. Altri ricavi e proventi		
contributi c/esercizio	80.572	353.313
altri	5.840.535	5.264.846
Totale valore della produzione (A)	56.787.660	47.183.123

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Ricavi per vendita acqua potabile	33.171.436	28.510.527	4.660.909
Ricavi per servizio fognatura e depurazione	12.911.068	11.907.115	1.003.953
Ricavi da servizio idrico di anni precedenti	3.979.866	246.065	3.733.801
Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni	191	118	73
Totale	50.062	40.663.825	9.398.736

Inoltre nella voce A.5 "altri ricavi e proventi" trovano accoglimento "le sopravvenienze e insussistenze attive" per euro 1.692.255 derivanti principalmente dalla sopravvenuta insussistenza di alcuni debiti verso fornitori e verso altri soggetti (non specificatamente identificati). Tali poste, come noto, non sono ricorrenti e comunque sorgono con riferimento ad operazioni estranee alla normale gestione dell'impresa manifestandosi in modo accidentale, imprevisto e non ripetitivo.

Per quanto riguarda invece i "costi della produzione" la voce ammonta a complessivi euro 52.946.775; per completezza ed uniformità di ragionamento bisogna evidenziare che anche nei suddetti costi trovano accoglimento oneri "non ordinari" di esercizio indicati nella voce B.14 "oneri diversi di gestione" dove vengono iscritte le "sopravvenienze e insussistenze passive" per euro 2.009.947 (vedi pag. 39 della Nota Integrativa) derivanti da:

- rettifiche in diminuzione di ricavi di anni precedenti, relativi al servizio idrico, per euro 1.131.633;
- restituzione alla Regione Abruzzo di una quota parte di contributi in conto impianti erogati in anni precedenti per euro 539.649;
- costi di competenza di esercizi precedenti ed altri valori per euro 338.665.

Al netto delle suddette poste "non ricorrenti" si sarebbe determinato nel conto economico una "differenza tra valore e costi della produzione" (A-B) pari ad euro 178.711.

A) VALORE PRODUZIONE	€	56.787.660
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€	52.946.775
A-B	€	3.840.885
RICAVI ANNI PREC.	-€	3.979.866
SOPR.ATTIVE	-€	1.692.255
SOPR.PASSIVE	€	2.009.947
A-B-RETTIFICATO	€	178.711

Tale risultato “rettificato” cambia non poco lo scenario aziendale.

Infatti se ad esempio mettiamo il relazione il reddito operativo così rideterminato e lo rapportiamo agli interessi passivi di competenza avremo che il “primo” (reddito operativo) nell’anno 2019 risulta essere un decimo del “secondo (oneri finanziari).

Indice di copertura degli oneri finanziari	
redd operativo	€ 178.711,00
interessi passivi	€ 2.081.860,00
in. DI copertura (r.op/int passivi)	0,085841987

Il rischio concreto è che in proiezione il risultato di esercizio 2020 in assenza di ricavi straordinari, non coprendo l’importo degli oneri finanziari, aggravi ulteriormente la già conclamata crisi di liquidità.

Un altro indicatore da tenere in considerazione è il R.O.A (return on assets) che è un indice di bilancio che misura la redditività relativa all’attività svolta e che viene usato per la sua capacità segnaletica e come espressione della redditività del capitale investito.

In buona sintesi esso indica l’efficienza della gestione caratteristica aziendale.

Nel nostro caso avremo:

r.o.a.	
redd. Oper/cap inv. operativo	
reddito operativo	€ 178.711,00
cap investito	€ 256.818.162,00
r.o.a.	0,07%

È di tutta evidenza come l’indice risulti troppo basso; il normale rendimento dovrebbe essere non inferiore al 5% e comunque si ritiene che un indice superiore al 10% possa considerarsi ottimale.

Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni fatte sopra e cioè che in assenza di componenti straordinarie il prossimo anno questo indice potrebbe addirittura essere negativo.

Un altro elemento che si evince dai dati di bilancio è quello relativo all'elevato tasso di onerosità dei debiti verso gli istituti finanziari dovuto forse ad un rating aziendale basso.

tasso di interesse dei debiti a titolo oneroso	
int passivi su mutui	€ 580.911,00
int passivi su c.c.	€ 273.207,00
totale	€ 854.118,00
debiti vs banche totali	€ 14.634.908,00
costo del deb. Oneroso (o.f./deb vs banche)	5,84%

Ricorrere continuamente a nuovi finanziamenti serve ad alleggerire la crisi di liquidità, ma è altrettanto evidente che manca l'autofinanziamento generato da un adeguato reddito operativo.

Spostare i debiti verso fornitori o enti comporta un ulteriore costo in termini di oneri finanziari, anche se risulta essere più conveniente dei finanziamenti bancari:

interessi passivi vs altri finanziatori	
int passivi vs fornit	€ 563.649,00
int passivi da atualiz	€ 298.623,00
altri int e oneri finanz	€ 365.470,00
interessi passivi vs altri fornitori	€ 1.227.742,00
debiti vs forn oltre eserc. Succ	€ 44.502.183,00
costo del debito vs altri finanziatori	2,76%

Si tenga conto che nel calcolo del “costo del denaro bancario” non sono compresi gli “oneri e le spese bancarie” per euro 607.492 che sono correttamente collocate nella voce B.7 – per servizi” .

Il saggio di onerosità dei debiti è espresso nella tabella sottostante:

int passivi su mutui	€ 580.911,00
int passivi su c.c.	€ 273.207,00
int passivi vs fornit	€ 563.649,00
int passivi da atualiz	€ 298.623,00
altri int e oneri finanz	€ 365.470,00
totale Interessi passivi	€ 2.081.860,00
debiti vs banche totali	€ 14.634.908,00
debiti vs forn oltre eserc. Succ	€ 44.502.183,00
totale debiti a titolo oneroso	€ 59.137.091,00
tasso di onerosità del debito	3,52%

I debiti totali a titolo oneroso risultano essere circa euro 60.000.000, con un costo pari al 3.52%; questo significa che la leva finanziaria sarà negativa e quindi un ulteriore indebitamento acuirà la crisi dell'impresa.

leva finanziaria (r.o.a + (r.o.a.-i)x df/c.p.)	-1,21%
non aumentare il debito finanziario	

Un'ultima considerazione: quando l'indice di copertura degli oneri finanziari è troppo basso, per comprendere se è necessario agire sulla gestione finanziaria ovvero sulla gestione operativa, lo stesso viene scomposto nelle due componenti.

Nel nostro caso viene evidenziato che il problema è quasi esclusivamente gestionale.

Più che aumentare o diminuire i debiti o il valore della produzione, è fondamentale aumentare il reddito operativo attraverso la diminuzione dei costi o attraverso l'aumento dei margini di vendita dei servizi.

scomposizione dell'indice di copertura	
r-op/ven*vend/deb	0,003011832
(o.f/deb)	0,035203964
	0,085553784

Per quanto riguarda gli altri elementi facenti parte dei costi della produzione sono per gran parte in aumento rispetto all'esercizio 2018 portando una differenza complessiva pari ad euro 6.411.864:

COSTI DELLA PRODUZIONE			
	2019	2018	
B6) MATERIE PRIME	€ 7.173.535	€ 6.718.004	€ 455.531
B7) SERIVIZI	€ 10.805.812	€ 9.807.259	€ 998.553
B8) GODIMENTO BENI TERZI	€ 3.182.304	€ 3.636.561	-€ 454.257
B9) PERSONALE	€ 14.982.526	€ 14.158.576	€ 823.950
B10) AMM.TI E SV.NI	€ 12.096.117	€ 10.053.814	€ 2.042.303
B11) VAR.NE RIMANENZE	-€ 246.870	€ 60.993	-€ 307.863
B12) ACC.TO RISCHI	€ 1.025.167	€ 338.400	€ 686.767
B14) ONERI DI GESTIONE	€ 3.928.184	€ 1.761.304	€ 2.166.880
B) TOTALE			€ 6.411.864

Gli stessi costi vengono, ai fini di una maggiore comprensione di come vengono coperti con il valore della produzione, si rappresentano di seguito in termini percentuali rapportati a quest'ultimo valore:

	2019	
VALORE DELLA PRODUZIONE	€	50.062.561
COSTI DELLA PRODUZIONE		
B6) MATERIE PRIME	€	7.173.535
B7) SERVIZI	€	10.805.812
B8) GODIMENTO BENI TERZI	€	3.182.304
B9) PERSONALE	€	14.982.526
B10) AMM.TI E SV.NI	€	12.096.117
B11) VAR.NE RIMANENZE	-€	246.870
B12) ACC.TO RISCHI	€	1.025.167
B14) ONERI DI GESTIONE	€	3.928.184

Il “costo del personale” da solo assorbe quasi 1/3 dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, così come risultano molto elevati i costi per i “servizi” (circa 1/5 e che contengono “spese per analisi e controlli di laboratorio” per euro 1.689.050, “servizi di manutenzione reti” per euro 1.636.787, “trasporto e smaltimento rifiuti speciali” per euro 2.447.302 ed altri) e gli “ammortamenti e le svalutazioni” (circa ¼ e che contengono “amm.ti per immobilizzazioni immateriali per euro 380.348, amm.ti immobilizzazioni materiali per euro 6.983.998 e “svalutazione crediti” per euro 4.731.771).

Per quanto attiene i “proventi ed oneri finanziari” (sezione C del conto economico) si osserva che “gli altri proventi” per euro 538.885 riguardano essenzialmente la contabilizzazione degli “interessi di mora per ritardato pagamento” per euro 273.445 e gli “interessi da attualizzazione” derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato dei debiti per mutui verso Comuni con i quali è stato raggiunto un accordo di rateazione senza interessi o con tassi inferiori a quelli effettivi di mercato tenendo conto del fattore temporale per euro 265.257.

In riferimento invece agli “interessi ed oneri finanziari”, essi sono iscritti per complessivi euro 2.081.860 e riguardano interessi per debiti su mutui (euro 580.911), interessi su c/c bancari (per euro 273.207), interessi passivi da attualizzazione aventi la stessa natura di quanto detto per i corrispondenti “interessi attivi” per euro 298.623, interessi spettanti alla concessionaria Sorit spa per l’anticipazione concessa nel 2015 ed, infine, per interessi passivi verso fornitori per euro 563.649.

Tale ultima voce fa percepire come anche i debiti verso fornitori iniziano ad avere un peso rilevante dovuto alla sofferenza nell’adempiere regolarmente al pagamento degli stessi.

Infine per quanto riguarda le imposte (pari a complessive euro 1.226.440) derivano dalla rilevazione dell’Ires per euro 810.803 e dell’Irap per euro 415.637, tenuto conto per la prima

delle variazioni temporanee e permanenti all'utile civilistico e per la seconda della mera contabilizzazione degli acconti quale costo dell'esercizio in applicazione del D.L. 34/2020.

Sui fatti di rilievo avvenuti dopo il 31/12/2019 – covid-19 - Evoluzione prevedibile della gestione (impatto sulla parte economica e finanziaria).

Nella relazione sulla gestione – paragrafo “fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio” viene affrontato il tema dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19. L'organo amministrativo segnala l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela degli utenti, dei dipendenti e dei fornitori, evidenziando nel contempo le accresciute difficoltà manifestatesi dal lato degli incassi correnti e pregressi che inevitabilmente impatterà nell'esercizio 2020. Tale situazione, inoltre, sembra concedere alla società pochi strumenti d'intervento in considerazione che la stessa svolge un servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto e dal fatto che l'ARERA ha deciso il blocco di tutte le procedure di sospensione per morosità delle forniture di acqua, senza però sospendere la fatturazione.

Quindi pur non prevedendosi una immediata contrazione dei ricavi fatturati, tuttavia, si deve tenere in debita considerazione l'innestarsi di presumibili mancati o ritardati pagamenti che impatteranno negativamente sull'attuale situazione di criticità economica e, nell'immediato, potranno avere effetti esiziali dal punto di vista del mantenimento del già delicato equilibrio finanziario.

Quindi, anche se la società ha provveduto a riorganizzare l'Ufficio recupero crediti provvedendo all'invio nei primi mesi del 2020 ad inviare oltre 8.000 avvisi del valore complessivo di circa 15 mln di euro per i quali ha già incassato oltre 540.000 euro e ad implementare ulteriori modalità di pagamento per facilitare i pagamenti delle bollette agli utenti, tuttavia lo scenario di un probabile aumento delle posizioni in sofferenza risulta allo stato quello più probabile.

Qualora si ipotizzi un aumento delle morosità nell'anno 2020 nell'ordine del 15% sui ricavi “ordinari” (ricavi delle vendite euro 50.562.561 – euro 3.979.866 “ricavi competenze anni precedenti”) si avrebbe la seguente situazione:

Ricavi	
Ricavi delle vendite	50.062.561+
Ricavi di competenza anni precedenti	3.979.866-
Ricavi	46.082.695=
Costi	
Costi della Produzione	7.173.535+
Costi per Servizi	10.805.812+
Godimento di beni di terzi	3.182.304+
Personale dipendente	14.982.526+
Oneri diversi di Gestione (al netto delle sopravvenienze per € 2.009.947)	1.918.237 +
Interessi bancari	2.081.860+
Costi	40.144.274=
Ricavi	46.082.695 +
Costi	40.144.274 -
	5.938.421=

Per cui si determinerebbe una condizione negativa della capacità di far fronte non solo alla gestione ordinaria ma soprattutto agli impegni finanziari assunti:

Ricavi	46.082.695 +
Insolvenza clienti al 15%	6.912.404 -
	39.170.291 =
Costi	40.144.274 -
Margine Negativo	-973.983

Sulla relazione del Governo societario

La società in quanto società soggetta a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del citato D.Lgs. a predisporre annualmente ed a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario che deve contenere uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale con l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art.6, comma 3 ovvero le ragioni della loro mancata adozione.

A tal proposito la società ha individuato un indicatore per la valutazione complessiva degli equilibri aziendali (economico, patrimoniale e finanziario) chiamato "coefficiente K" per valutare nel complesso il rischio di crisi aziendale.

Tale indicatore, già applicato da diverse società a controllo pubblico, è pari alla somma di sei parametri calcolati sulla scorta dei valori indicati nei bilanci e nelle relazioni semestrali della società:

- A) $[(\text{attivo corrente} - \text{passivo corrente}) + \text{Patrimonio netto}] \times 1,20$
- B) $[(\text{Risultato di esercizio} + \text{ammortamenti e svalutazioni}) + \text{Valore della Produzione}] \times 1,50$
- C) $(\text{Risultato operativo netto} + \text{Valore della Produzione}) \times 1,30$
- D) $[(\text{Patrimonio netto} + \text{Capitale di terzi})] \times 3,0$
- E) $[(\text{Ricavi delle vendite} + \text{Altri ricavi}) + \text{Totale attivo}] \times 1,50$
- F) $[(\text{Risultato di esercizio} + \text{Valore della Produzione})] \times 1,50$

Il grado di rischio da crisi aziendale ed il grado di equilibrio economico-finanziario-patrimoniale si misurano secondo la scala tassonomica sotto indicata:

Valore di K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
$K \geq 3,00$	Basso	Buon grado di equilibrio
$1,50 < K < 3,00$	Medio	Medio grado di equilibrio
$K \leq 1,50$	Alto	Basso grado di equilibrio

I risultati indicati indurrebbero l'organo amministrativo a ritenere che il rischio da crisi aziendale sia "basso" rappresentando un valore del coefficiente K per gli anni 2017, 2018 e 2019 valori costantemente superiori a 3 denotando un "buon grado di equilibrio complessivo".

Indicatore	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
A	0,0871	0,0871	0,0871
B	0,3884	0,3437	0,2889
C	0,1507	0,1507	0,1507
D	2,6277	2,9263	2,9056
E	0,3278	0,3278	0,3278
F	0,0262	0,0262	0,0262
Indicatore complessivo di crisi aziendale (K = A + B + C + D + E + F)	3,4289	3,4729	3,3203

In realtà, in maniera corretta, lo stesso organo amministrativo ammette che "...la positività del coefficiente K risente fortemente dell'incidenza del Patrimonio Netto sul totale delle fonti (indicatore D) e che permane una reale situazione di difficoltà finanziaria, come indicato precedentemente e come confermato dall'indicatore A."

L'indicatore D in effetti su una sommatoria di 3,42 incide per 2,62 (oltre il 75%) ed inoltre qualora si procedesse al ricalcolo del "coefficiente K" con le rettifiche effettuate sul risultato operativo e di esercizio nonché sul valore della produzione si avrebbero risultanze meno positive come si evince dalla tabella sottostante (tutto ciò questo senza considerare l'ulteriore circostanza, ritenuta come probabile, che dall'attivo circolante si dovranno

decurtare le presumibili perdite per morosità degli utenti civili e commerciali a causa della crisi economica dovuta la covid-19):

coefficiente k ricalcolato	
attivo corrente- passivo corrente/patrimoni netto * 1,2	-0,0871
risultato exerc+amm.ti/val prod*1,5	0,27000286
risult oper netto/valore prod * 1,3	0,004373123
patrimonio netto /capitale di terzi *3	2,61743428
ricavi vendite + altri ricavi / totale attivo *1,5	0,303268446
risult. Exerc / valor produzione*1,50	-0,073588683
	3,034387453

L'indice è stato ricalcolato tenendo conto dell'impatto delle partite straordinarie.

In assenza di decisioni importanti dal punto di vista gestionale, il 2020 potrebbe chiudere con un risultato negativo, e il "coefficiente K" passerebbe da rischio basso a rischio medio. Inoltre è sempre da tenere conto che l'unico indicatore veramente positivo è il rapporto fra patrimonio netto e capitale di terzi.

Visto che la tendenza è di aumentare i debiti e non il reddito, in futuro anche questo indice andrebbe a peggiorare.

La situazione di forte incertezza viene inoltre sottolineata nel paragrafo "informazioni in materia di ambiente e personale e descrizione sintetica dei principali rischi e incertezze" dove viene esplicitata:

- la presenza di rischi finanziari dovuti alla necessità di ricorrere a risorse esterne di finanziamento degli investimenti (soprattutto a lungo termine) previsti nel Piano d'Ambito, per mantenere l'efficienza degli impianti esistenti e per assicurare la qualità del servizio;
- la perdurante criticità nella fase d'incasso dei crediti verso l'utenza con conseguente aumento dei debiti correnti per la difficoltà di regolare tempestivamente le forniture;
- la contingente criticità negli incassi attuali e pregressi dovuta all'emergenza sanitaria ed all'aumento prevedibile della morosità e dell'insolvenza degli utenti civili e commerciali.

Giova ricordare, in ultimo, quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2019 "crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica"⁵, il quale, dopo aver disposto l'applicabilità delle

⁵ Art. 14 del D.Lgs. 14/2019 "crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica"

"1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrono i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo alle società a partecipazione pubblica, prevedere che qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento:

* * *

Le valutazioni fornite riflettono il punto di vista dello scrivente secondo l'attuale conoscenza dei fatti e che valutazioni ulteriori più attendibili potranno essere offerte se richieste e/o necessarie, solo dopo aver acquisito la documentazione necessaria ed estrapolare le informazioni utili allo scopo.

Avezzano (AQ), 7 Giugno 2020

In fede
Dr. Valerio Dell'Olio



4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita."